



R.G. 4125/2024

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza

All'udienza del 22 aprile 2026 ore 13:01 davanti al Giudice dott.ssa Chiara Galderisi sono presenti:

per l'attore l'avv. [REDACTED] e per la convenuta l'avv. [REDACTED], i quali, nel precisare le conclusioni, si riportano ciascuno ai propri atti

Il Giudice

considerato che la causa è matura per la decisione e che le parti hanno rassegnato le proprie rispettive conclusioni;

ritenuto che la controversia non presenti una particolare complessità, in quanto la stessa si fonda esclusivamente su prove documentali e concerne la risoluzione di questioni di mero diritto;

dispone

che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

A questo punto i procuratori delle parti procedono alla discussione, svolgendo oralmente le loro osservazioni difensive.

In particolare, l'avv. [REDACTED] evidenzia innanzitutto le dinamiche dei fatti. In particolare, precisa come è emerso anche sulla base dell'interrogatorio reso dal Direttore della filiale di [REDACTED] che il bonifico veniva accreditato il 21 aprile 2021, a fine aprile su quello stesso conto del [REDACTED] veniva accreditato anche un altro bonifico fatto da un terzo soggetto che però era tempestivamente richiamato. Sulla scorta di questa prima recall il Direttore ha dichiarato lui stesso che si avvedeva di un'anomalia e pertanto agli inizi di maggio, dopo aver verificato la mancata corrispondenza del nome del beneficiario con quello indicato nel bonifico, contattava il Direttore della filiale di [REDACTED] avvisandolo della discordanza. Non è chiaro perché non vi provvedeva appena resosi conto della situazione anomala.

Ancora, precisa l'avv. [REDACTED] come la stessa apertura del conto sia avvenuta senza procedere alle opportune verifiche e che nemmeno si sia controllato il superamento

del limite di prelievo al punto che il ██████ riusciva a prelevare in due giorni più di 9.000,0€.

Aggiunge, infine, come anche dopo l'accaduto l'atteggiamento della banca non sia stato diligente poiché, pur a fronte della richiesta dei dati del conto di quello che poi si scoperto essere il ██████, richiesta del 19 maggio 2021, solo a giugno, e dopo ulteriore richiesta fatta non più direttamente dal ██████ quanto dalla banca, la filiale di ██████ forniva le informazioni. E solo in giudizio emergeva la modalità del prelievo (appunto con diversi prelievi avvenuti tramite cardless ovvero tramite sportello). L'avv. ██████ insiste pertanto per l'accoglimento integrale della domanda risarcitoria.

Interviene l'avv. ██████ il quale replica come segue.

Innanzitutto, l'intervento della banca è stato tempestivo. Non appena saputo della recall sullo stesso conto per un'operazione simile, si è chiamato il direttore della filiale della banca ordinante il pagamento per avvisarlo della discordanza dei dati. Emersa comunque ex post. Quanto alla richiesta di informazioni, queste sono state fornite appena il soggetto legittimato (la banca e non ██████) ne ha fatto richiesta. Quanto, infine, alle verifiche da effettuare al momento apertura conto, gli obblighi sono circoscritti a quelli effettuati: raccolta documento di identità e compilazione modulo di verifica allegato agli atti. Non aveva chiesto aperture di credito e non c'erano da fare altri tipi di verifiche.

In diritto, evidenzia come la normativa allora vigente obbligava solo a verificare l'iban del beneficiario, come codice identificativo unitario. Null'altro. Infine, l'avv. ██████ richiama la querela del ██████ del 6 maggio 2021. Lo stesso dichiara come la ██████ avesse emesso fattura telematica e quindi, anche se via mail risultava un iban diverso, tramite la consultazione dello SDI il ██████ avrebbe potuto agevolmente verificare l'iban corretto. La truffa, infatti, si è verificata intercedendo nello scambio mail, ma nessuno poteva modificare il dato registrato allo SDI dove infatti c'è indicato, nella fattura emessa il 31 marzo 2021, l'iban corretto (si veda all. 1 e 3 della costituzione).

Su questo ultimo profilo l'avv. ██████ evidenzia come non si possa pretendere un simile sforzo di diligenza prima di effettuare un pagamento.

All'esito, il giudice, udita la discussione orale dei difensori, pronuncia la seguente

sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della seguente decisione.



TRIBUNALE DI POTENZA

Sezione Civile

Repubblica Italiana

in nome del Popolo Italiano

Il Giudice Unico del Tribunale di Potenza, Sezione Civile, dott.ssa Chiara Galderisi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art 281 *sexies* c.p.c.

nella causa iscritta al numero [REDACTED] del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto domanda di accertamento della responsabilità contrattuale con conseguente domanda risarcitoria

TRA

[REDACTED], c.f. [REDACTED], rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] presso i quali elettivamente domicilia in [REDACTED] di [REDACTED], come da procura agli atti.

ATTORE

E

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED] e sede secondaria in [REDACTED], codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di [REDACTED] in persona della [REDACTED], nella sua qualità di procuratrice, a tanto autorizzata in forza di procura autenticata nella firma in data [REDACTED]

[REDACTED] registrata presso l'Agenzia delle Entrate di [REDACTED] in data [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] presso i quali elettivamente domicilia in [REDACTED] n. [REDACTED] come da procura agli atti.

CONVENUTO

IN FATTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED], titolare dell'omonima ditta individuale [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED], deducendo l'illegittimità della condotta tenuta dalla banca convenuta in relazione ad un'operazione di bonifico bancario.

Esponeva l'attore che, nell'anno 2020, la propria impresa aveva commissionato alla società [REDACTED] con sede in [REDACTED], la realizzazione dell'impianto di illuminazione di un'opera da eseguirsi nel [REDACTED]. A fronte dell'esecuzione delle prestazioni concordate, la società fornitrice emetteva fattura elettronica n. [REDACTED], dell'importo complessivo di € 9.405,00, trasmettendola all'attore per via telematica e indicando l'IBAN sul quale effettuare il pagamento.

Riferiva che, in data 19 aprile 2021, disponeva il pagamento della fattura mediante bonifico bancario dal proprio conto corrente acceso presso [REDACTED], inserendo l'IBAN riportato nella fattura ricevuta.

La somma veniva quindi accreditata su un conto corrente intrattenuto presso [REDACTED]

Successivamente, in data 3 maggio 2021, l'attore veniva contattato dal direttore della filiale [REDACTED], il quale lo informava di essere stato a sua volta contattato dal direttore della filiale [REDACTED], che aveva segnalato una discordanza tra il nominativo del beneficiario indicato nel bonifico e l'intestatario del conto corrente destinatario dell'accredito. L'attore deduceva che tale anomalia era riconducibile ad una truffa informatica posta in essere da ignoti, che avrebbe determinato l'alterazione dei dati di pagamento comunicati.

A seguito di tale segnalazione, l'attore rappresentava di essersi immediatamente attivato, anche tramite il proprio legale, per ottenere dalla banca convenuta i dati identificativi dell'intestatario del conto corrente sul quale la somma era stata accreditata, al fine di intraprendere le necessarie iniziative di recupero. In particolare, evidenziava che solo con comunicazione del 14 giugno 2021 la filiale [REDACTED] forniva riscontro, tramite la banca ordinante, trasmettendo le generalità del soggetto intestatario del conto, successivamente identificato in [REDACTED].

Riferiva, inoltre, che, nelle more, le somme accreditate erano state integralmente o quasi prelevate dal beneficiario del conto corrente, rendendo infruttuosi i tentativi di recupero. L'attore procedeva quindi a sporgere querela nei confronti del predetto soggetto e a

promuovere le conseguenti iniziative penali, che tuttavia si concludevano con richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero.

Deduceva l'attore che [REDACTED] in qualità di banca del beneficiario del bonifico, avrebbe violato gli obblighi di diligenza, correttezza e buona fede, omettendo di effettuare le necessarie verifiche in presenza della discrasia tra IBAN e nominativo del beneficiario, nonché di adottare tempestive iniziative volte a impedire o limitare il danno e a consentire il recupero delle somme indebitamente accreditate. Assumeva, altresì, che il comportamento della banca fosse stato caratterizzato da ingiustificati ritardi e da un atteggiamento ostruzionistico nella comunicazione delle informazioni richieste.

Dava atto, infine, di aver esperito il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo, prima di adire l'Autorità Giudiziaria.

Parte attrice concludeva chiedendo accertarsi la responsabilità esclusiva della banca convenuta in relazione ai fatti di causa, assumendone la negligenza nell'attività di verifica e controllo preventivi nonché l'omessa comunicazione dei dati richiesti, e, per l'effetto, la condanna di [REDACTED] alla restituzione, in favore dell'attore, della somma di € 9.405,00, oltre interessi dal 19 aprile 2021, nonché al risarcimento dei danni asseritamente subiti, quantificati nel medesimo importo o in diversa somma da determinarsi anche in via equitativa, con vittoria di spese di lite.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando integralmente la ricostruzione attorea e chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.

In particolare, la convenuta deduceva che l'operazione di pagamento era stata eseguita correttamente e regolarmente in conformità all'IBAN indicato nell'ordine di bonifico, rilevando come, ai sensi della normativa sui servizi di pagamento, l'identificativo unico costituisca l'elemento determinante ai fini dell'esecuzione dell'operazione, senza che sussista alcun obbligo per la banca del beneficiario di verificare la corrispondenza tra l'IBAN e il nominativo indicato dall'ordinante.

Eccepiva che l'eventuale errore nell'indicazione dell'IBAN fosse esclusivamente imputabile all'attore e che la dedotta frode informatica, ove effettivamente verificatasi, sarebbe comunque riconducibile ai sistemi informatici dell'attore o della società fornitrice. Contestava, inoltre, l'esistenza di qualsivoglia comportamento omissivo o dilatorio, evidenziando di aver fornito i dati dell'intestatario del conto nei tempi tecnicamente necessari alle verifiche interne e sottolineando come le somme fossero state

tempestivamente prelevate dal beneficiario, circostanza che avrebbe reso comunque inefficace ogni iniziativa di recupero.

La convenuta negava, infine, la prova di un danno ulteriore rispetto all'importo del bonifico e concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande proposte da [REDACTED] [REDACTED] ritenute infondate in fatto e in diritto, con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle istanze istruttorie, e la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite.

In via subordinata, per l'ipotesi di accoglimento delle domande attoree, chiedeva contenersi l'eventuale condanna nei limiti del minor importo che dovesse risultare provato in corso di causa.

Successivamente alla prima udienza, le parti depositavano le memorie istruttorie ai sensi dell'art. 171-ter c.p.c. Con la memoria n. 1 l'attore ribadiva le domande già formulate, deducendo la responsabilità della banca convenuta per l'erronea esecuzione del bonifico di € 9.405,00 disposto in favore della [REDACTED] ma accreditato sul conto corrente intestato a [REDACTED], sostenendo la violazione degli obblighi di diligenza professionale dell'istituto di credito sia nella verifica della corrispondenza tra IBAN e beneficiario sia nella gestione del rapporto bancario e nel mancato tempestivo recupero delle somme. Con la memoria n. 2 la convenuta contestava integralmente tali deduzioni, richiamando la normativa in materia di servizi di pagamento e il principio della prevalenza dell'identificativo unico (IBAN) nelle operazioni di bonifico, evidenziando che l'operazione era stata eseguita correttamente secondo le procedure automatizzate del sistema SEPA, senza obbligo di verifica della corrispondenza tra IBAN e nominativo del beneficiario, e che il mancato recupero delle somme era dipeso dal fatto che il correntista aveva già provveduto a prelevarle dal conto. Con la memoria n. 3 l'attore replicava insistendo nelle proprie domande, contestando l'adeguatezza delle verifiche svolte dalla banca sia in sede di apertura del conto corrente sia nella gestione del rapporto, deducendo altresì che l'istituto non avrebbe posto in essere iniziative concrete per il recupero delle somme e che i prelievi effettuati dal correntista avrebbero superato i limiti operativi della carta di debito, con richiesta di esibizione dell'estratto conto ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Con successiva memoria n. 3 la convenuta si opponeva a tale richiesta evidenziando che la documentazione era già stata prodotta in atti, ribadiva di avere già chiarito la sequenza delle iniziative intraprese per il recupero delle somme e precisava che i prelievi effettuati dal correntista erano avvenuti nel rispetto dei limiti contrattuali, essendo stati previamente modificati dallo

stesso tramite i servizi di home banking ed eseguiti sia mediante carta presso sportelli ATM sia mediante operazioni di prelievo "cardless"

La causa veniva quindi istruita nei termini di rito.

All'udienza del 16 gennaio 2026, veniva espletato l'interrogatorio formale deferito alla parte convenuta. Compariva [REDACTED], Direttore della filiale [REDACTED] all'epoca dei fatti, che confermava l'apertura, nel marzo 2021 presso la filiale di [REDACTED] di un conto corrente intestato a [REDACTED] con associato servizio bancomat. Riferiva che sul conto era pervenuto, in data 21 aprile 2021, un bonifico di € 9.405,00 disposto da [REDACTED] tramite [REDACTED].

Dichiarava, inoltre, di aver segnalato telefonicamente l'anomalia al direttore [REDACTED] nei primi giorni di maggio 2021 e che, tuttavia, l'intestatario aveva prontamente prelevato l'intera somma, azzerando il saldo.

Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 gennaio 2026 il Giudice ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice limitatamente al capitolo di cui alla lett. d) dell'atto di citazione, ritenendo gli ulteriori capitoli superflui in quanto vertenti su circostanze non contestate o già dimostrate documentalmente, e rinviava all'udienza del 25 febbraio 2026 per l'escussione del teste indicato.

All'udienza del 25 febbraio 2026 veniva escusso il teste [REDACTED], all'epoca dei fatti direttore della filiale [REDACTED], il quale confermava che, dopo alcuni giorni dall'esecuzione del bonifico disposto dall'attore, era stato contattato dal direttore della filiale [REDACTED], il quale lo aveva informato che sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'operazione era stato accreditato un bonifico di € 9.405,00 il cui beneficiario indicato non corrispondeva all'intestatario del conto. Il teste riferiva altresì che tale circostanza era stata segnalata come potenzialmente anomala, anche in considerazione del fatto che su quel medesimo IBAN risultava accreditato un ulteriore bonifico proveniente da un terzo soggetto.

All'esito dell'escussione testimoniale le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi e chiedevano rimettersi la causa in decisione.

Con successivo provvedimento, reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25 febbraio 2026, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione e sentiti i difensori delle parti, disponeva ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. il rinvio per la precisazione delle

conclusioni e la discussione orale all'udienza del 22 aprile 2026 a seguito della quale così statuiva

IN DIRITTO

La domanda attorea è infondata per le ragioni che di qui a breve si esporranno.

L'azione esperita si basa, infatti, su un'asserita responsabilità della banca, prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario, la quale tuttavia, prima ancora che essere smentita nei fatti, risulta inconfigurabile sul piano astratto.

Secondo la tesi attorea (e seguendo un iter cronologico piuttosto che quello delle contestazioni mosse in citazione), la banca sarebbe innanzitutto responsabile per aver consentito l'apertura del conto corrente ad un soggetto privo dei requisiti di affidabilità necessari.

Tuttavia, se da un lato e sotto tale profilo, l'allegazione del [REDACTED] risulta generica, al tempo stesso [REDACTED] ha documentato il rispetto dell'iter ordinario nell'istaurazione di un rapporto di conto corrente che non preveda aperture di linee di credito o similari, tramite la puntuale identificazione del correntista e la compilazione del questionario per la verifica di adeguatezza della clientela.

Del resto, è comprovato come la durata del rapporto sia risultata talmente tanto ridotta – il contratto veniva siglato a fine marzo, mentre l'incasso asseritamente fraudolento si verificava dopo poco meno di un mese – da non consentire quel controllo costante che la normativa prevederebbe, a maggior ragione se si considera che la prima operazione anomala andata "a buon fine" (per il [REDACTED]) è stata, presumibilmente, proprio quella oggetto della presente controversia.

*

Il secondo profilo di responsabilità che si è, allora, cercato di ascrivere alla banca convenuta ha riguardato il mancato tempestivo accertamento della discrasia tra i dati indicati nel bonifico e quelli riferiti al conto di destinazione.

In proposito, tuttavia, l'attore muove da un assunto erroneo, e cioè che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario abbia, *ex lege*, un onere di attivarsi in questo senso.

Senonché, proprio partendo dall'analisi del precedente della Cassazione richiamato dal [REDACTED] emerge ben altro.

Spiegano, in premessa, i giudici di legittimità come l'esecuzione di un bonifico in favore di un soggetto diverso da quello voluto dal cliente possa dipendere da diversi ed alternativi

fattori: *“Lo sbaglio può spiegarsi per un errore materiale nella digitazione di un IBAN che pure era noto correttamente al cliente (ad esempio, per distrazione), oppure può discendere da una condotta, magari anche truffaldina, che lo abbia indotto a ritenere che il conto del beneficiario corrispondesse ad un IBAN che, in realtà, si riferiva al conto del truffatore. Se l'attore è il debitore, viene generalmente convenuto l'istituto che ha effettuato l'accredito, che ben può essere un altro rispetto a quello cui era stato impartito l'ordine di bonifico, qualora debitore e beneficiario effettivo abbiano aperto conti presso banche differenti. [...]”* (cfr. Cass. del 2024 n. 17415).

Risulta, quindi, prioritario individuare il contesto normativo di riferimento.

Ebbene, il tema dei servizi di pagamento elettronici, è stato interessato da diversi interventi del legislatore comunitario e nazionale.

La principale preoccupazione del legislatore comunitario all'indomani della costituzione dell'area unica dei pagamenti (Single Euro Payments Area), era di riuscire a conciliare l'esigenza di assicurare servizi di pagamento rapidi ed efficienti con quella di garantire la sicurezza degli stessi ed un'adeguata tutela degli utenti, soprattutto, se consumatori.

In questa direzione è, allora, intervenuta la Direttiva PSD (2007/64/CE) - attuata in Italia con il d.lgs. n. 11/2010 - successivamente modificata dalla Direttiva PSD2 (2015/2366/UE), attuata con il d.lgs. n. 218/2017, che, senza abrogare il precedente testo legislativo, ha introdotto le modifiche necessarie all'attuazione della nuova Direttiva e ha adeguato la legislazione nazionale al Regolamento UE n. 751/2015 (in tema di commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta).

Ora, ai fini della risoluzione della presente controversia, ciò che rileva è la portata delle norme sulla responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione di un'operazione di pagamento (artt. 24-28, del d.lgs. n. 11/2010).

In particolare, l'art. 24 del citato d.lgs., rubricato *“Identificativi unici inesatti”*, prevede che *“1. Se un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico. 2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi. 3. Il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione*

di pagamento in conformità con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico".

Pertanto, se non altro con riguardo al prestatore dei servizi di pagamento dell'ordinante, sussiste esatto adempimento per il sol fatto che vi sia corrispondenza tra IBAN indicato dal debitore ed IBAN di destinazione.

Erano, invece, sorti dubbi circa l'esonero di responsabilità anche per ciò che concerne il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che non si avvedesse della discrepanza tra il titolare del conto a cui si riferiva l'IBAN e il soggetto di cui l'ordinante aveva indicato, in aggiunta, le generalità. In questo caso, infatti, era stato evidenziato come l'intermediario avrebbe avuto diversi strumenti per avvedersi dell'errore.

Si era, così, sostenuto che l'art. 24, comma 3, si applicasse solo ai rapporti tra l'ordinante ed il suo prestatore di servizi e che, quindi, per l'intermediario del beneficiario sarebbero valse i principi generali in tema di diligenza professionale della banca ex art. 1176, comma 2, cod. civ. Tali principi avrebbero assunto rilievo nel contesto del contratto di mandato intercorrente tra il beneficiario deluso e la sua banca, oppure, quando ad agire contro la banca del beneficiario è il pagatore, che non è suo cliente, in forza del contatto sociale qualificato creatosi tra i due soggetti in occasione dell'esecuzione del pagamento. In entrambi i casi, si poteva ritenere responsabile l'intermediario del beneficiario che non si fosse avveduto della discrepanza tra il titolare del conto riconducibile all'IBAN ed il soggetto di cui il pagatore aveva indicato le generalità nell'ordine di pagamento.

Senonché, come puntualmente rileva la pronuncia della Corte di Cassazione in commento, *"un orientamento più recente e prevalente in dottrina, invece, ha opinato che l'esenzione di responsabilità del comma 2 si riferisce indistintamente al «prestatore di servizi di pagamento», mentre la restante parte della norma si premura di distinguere tra l'intermediario del pagatore e quello del beneficiario: assente un'analoga specificazione, l'esenzione da responsabilità dovrebbe riguardare entrambi i soggetti. In secondo luogo, l'«operazione di pagamento», della cui inesatta esecuzione il prestatore di servizi non è responsabile, si definisce come un atto globale ed unico che coinvolge pagatore e beneficiario: quindi, non sarebbe corretto differenziare la disciplina di due soggetti ugualmente coinvolti in essa. In terzo luogo, soprattutto, si è ritenuto più coerente con la ratio di velocizzazione dei pagamenti che impronta la normativa applicare l'esenzione da responsabilità anche all'intermediario del beneficiario. La direttiva PSD aveva introdotto, così, un*

nuovo modello di comportamento per gli operatori coinvolti nel bonifico, che prescinde da un controllo di corrispondenza IBAN/generalità del beneficiario per incentrarsi solo sull'identificativo unico [...]”.

Ebbene, il contrasto è stato risolto prima dal Collegio di Coordinamento dell'ABF con la decisione del 12 gennaio 2017, n. 162, e, successivamente, nel 2019, dalla pronuncia della Corte di Giustizia Europea 21 marzo 2019 - C-245/2018 (interpellata dal Tribunale di Udine circa la corretta interpretazione degli artt. 74 e 75 della Direttiva 2007/64/CE), con la quale la CGUE ha sottolineato che la disposizione dell'art. 74, riferendosi genericamente al prestatore di servizi di pagamento, non ha inteso porre una distinzione tra il prestatore di servizi del pagatore e quello del beneficiario.

Di conseguenza, tanto il Collegio di Coordinamento che la Corte di Giustizia hanno accolto l'interpretazione secondo la quale il comma 3 dell'art. 24 esonera entrambi gli intermediari dall'eseguire il controllo di congruità e, di conseguenza, esclude la loro responsabilità per tutte quelle operazioni eseguite secondo l'IBAN indicato dal pagatore, gravando, invece, su quest'ultimo l'onere di controllare la correttezza dei dati dell'operazione e, in particolare, dell'IBAN, unico elemento necessario per la sua regolare esecuzione.

Si è trattata di una scelta di compromesso volta a ridurre i tempi di esecuzione dei pagamenti a vantaggio del mercato e, quindi, anche del singolo utente.

Così, anche nel caso di specie, sottoposto a controllo automatico l'operazione di pagamento e riscontrata la conformità tra l'IBAN indicato dal debitore e quello di destinazione, la banca odierna convenuta esaudiva l'obbligo sulla stessa incombente.

*

Restano, quindi, da analizzare i profili di responsabilità ascritti dall'attore ad [REDACTED] [REDACTED] per ciò che concerne il comportamento adottato successivamente all'avvenuto versamento indebito sul conto del sedicente [REDACTED].

Risulta, infatti, agli atti che l'accredito avveniva in data 21 aprile 2021 e che già il 22 aprile 2022 il beneficiario prelevava una prima trince di danaro tramite tre prelievi cardless e tre prelievi allo sportello per una somma complessiva di € 6.000,00, mentre il giorno successivo avvenivano altri tre prelievi allo sportello per € 1.000,00 ciascuno e un prelievo cardless di altrettanti 1.000,00€.

Tuttavia, ciascuna di siffatte operazioni rientrava nei limiti come pattuiti ed espressi nel foglio informativo n. 332/028 (all. 7 memoria 171 ter n. 2 c.p.c.), senza che potesse destare sospetto.

L'attore ha, però, lamentato altresì l'intempestivo intervento del Direttore della filiale di ██████. Lo stesso, reso edotto, su sua stessa ammissione (si veda verbale di interrogatorio formale reso all'udienza del 16.01.2026), del fatto che su quel medesimo conto era transitato anche un altro bonifico effettuato da un soggetto terzo poi oggetto di recall proprio per dissonanza tra il nominativo indicato e quello associato al conto di destinazione, avrebbe aspettato il 3 maggio per contattare il Direttore della filiale di ██████.

Senonché, l'istruttoria espletata, lungi dal dimostrare un'inerzia da parte della banca convenuta, ha lasciato emergere come l'istituto, sulla scorta delle informazioni in suo possesso, si sia attivato in tempi celeri.

Se il 21 aprile avveniva l'accredito, il 23 già venivano prelevati tutti gli importi e, presumibilmente, nei giorni successivi - quindi dal 24 aprile in poi - arrivava la recall di cui sopra (che preme precisare, concerneva un altro bonifico e non quello effettuato dal ██████), provvedendo quest'ultimo ad effettuare la propria recall solo il 5 maggio 2021, proprio grazie all'allerta ricevuta dal Direttore della filiale di ██████), il 3 maggio 2021 risulta essere un tempo congruo per avvedersi dell'accaduto ed informare il ██████.

Né assume rilievo dirimente l'asserita violazione degli ulteriori oneri di diligenza da parte della banca la quale, richiesta di fornire i dati identificativi dell'intestatario dell'iban, avrebbe provveduto solo nel giugno 2021, quando ormai il ██████ si era reso irreperibile.

Anche sotto tale profilo, infatti, la pronuncia sopra analizzata fornisce alcune delucidazioni: *"In particolare, il Provvedimento della Banca d'Italia "Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)" del luglio 2011 - oggi abrogato dal Provvedimento 11 ottobre 2018 in seguito al recepimento della PSD2, ma sostanzialmente ancora valido in quanto il d.lgs. n. 218/2017, di recepimento della PSD2, non ha modificato il dettato dell'art. 24 -, in relazione all'art. 24 del decreto, specifica che "l'esecuzione dell'operazione di pagamento secondo l'identificativo unico fa scattare una presunzione di esecuzione corretta dell'ordine medesimo da parte del prestatore dei servizi di pagamento", presunzione valevole anche nel caso in cui l'utente "abbia fornito informazioni aggiuntive, rispetto all'identificativo unico" sul beneficiario.*

Tuttavia, il Provvedimento prosegue sottolineando che, in base agli obblighi di diligenza professionale “i prestatori di servizi di pagamento – limitatamente ai casi in cui, anche senza porre in essere verifiche specifiche, siano comunque consapevoli dell'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché l'operazione venga eseguita correttamente: il prestatore che esegua l'operazione di pagamento malgrado sia consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico pone infatti in essere una condotta volutamente pregiudizievole degli interessi del proprio cliente. Pertanto, al fine di favorire la corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento consapevole dell'inesattezza dell'identificativo unico utilizzato dal proprio cliente lo contatterà prima di avviare l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario consapevole contatterà, invece, il prestatore di servizi dell'ordinante prima di decidere di respingere il pagamento – nel caso di codice identificativo inesistente presso di sé – ovvero di eseguirlo sulla base del solo codice identificativo unico in caso di discordanza tra questo e i riferimenti indicati nell'ordine di pagamento. L'adozione di tali accorgimenti – ove fondata su presupposti oggettivi e giustificabili – esime il prestatore di servizi di pagamento da responsabilità per il mancato rispetto dei tempi di esecuzione dell'operazione di pagamento [...]”.

Pertanto, fermo restando l'attribuzione all'identificativo unico della funzione di individuare il beneficiario del pagamento esonerando la banca da ogni indagine ulteriore a monte dell'operazione, secondo quanto previsto dalla disciplina speciale, resta in capo all'istituto di credito l'onere di attivarsi laddove, per una qualsiasi ragione ed in virtù delle regole di diritto comune sulla buona fede e correttezza, venga comunque a conoscenza del fatto che un errore c'è stato.

La diligenza, quindi, diventa il criterio per valutare la condotta tenuta dall'intermediario che ha avuto conoscenza dell'incongruità delle informazioni di pagamento.

Senonché, nel caso di specie e sotto tale ultimo aspetto, ad escludere anche solo in astratto un qualche profilo di responsabilità della banca è la circostanza, rimasta pacifica tra le parti, secondo la quale la “consapevolezza” circa l'anomalia dell'operazione da parte del Direttore di ██████ filiale di ██████, veniva acquisita – e del resto prontamente manifestata al Direttore della filiale di ██████ – solo nei primi di maggio, a distanza di svariati giorni da quando il conto era stato prosciugato. Pertanto, è evidente – né l'attore ha dimostrato il contrario anche solo a livello assertivo – come qualsiasi tentativo di recupero sarebbe stato vano,

risultando superflua ogni ulteriore indagine circa la tempestività del riscontro alla richiesta degli identificativi del [REDACTED]

*

Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vengono pertanto poste a carico di parte attrice, liquidate direttamente in dispositivo in base ai parametri indicati dal DM 147/2022 ai minimi tabellari, tenuto conto del valore della causa, della modesta complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa:

- 1) rigetta la domanda attorea e, per l'effetto;
- 2) condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € [REDACTED] a titolo di onorari, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%;

Potenza, 22 aprile 2026

Il GU

Dott.ssa Chiara Galderisi